

TI_GERICHTE 30.2002.45 vom 26. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.45

FR: TI_GERICHTE 30.2002.45 du 26 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.45 del 26 aprile 2002

Erwägungen

E. 02

1208/601

Bellinzona

E. 4

marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 3 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha
inflitto a _____ una multa di fr. 500.■, addebitandole inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.■, per avere "impiegato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al
31.7.2001, la cittadina straniera _____, 1970, sprovvista del permesso che le
consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione dell'11 marzo 2002);

che contro tale risoluzione _____ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel
quale postula una riduzione della multa, ritenuta eccessiva;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2002,
propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPCContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast);

che l'insorgente non contesta di aver commesso l'infrazione rimproverata dall'autorità di primo grado, ma si duole di aver agito in buona fede, la lavoratrice potendo contare su un permesso di dimora annuale, avendo già lavorato per il Soccorso operaio ed essendo per di più sposata con un cittadino svizzero;

che, sempre stando alla ricorrente, la Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità avrebbe verificato i conti e i costi del personale senza segnalare anomalie;

che l'interessata ne conclude per una riduzione della multa, ritenuta eccessiva per "un ente di diritto pubblico e non a scopo di lucro e assolutamente estraneo a pratiche di assunzioni di stranieri senza permesso" (ricorso, in fine);

che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come un datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettammente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno ■ in via eccezionale ■ di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS,

E. 6

e 10 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPCContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

_____ , _____,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.